



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

P.le Placido Rizzotto ■ Tel. 0924-901344 ☎ Fax. 0924-934233
Posta certificata: tpis032001@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceicastelvetrano.edu.it
Cod. Mecc. TPIS032001 E. mail Ministeriale: tpis032001@istruzione.it
Codice fiscale: 90021080818 91022 CASTELVETRANO (TP)

Prot. n° 1895/A-01

CASTELVETRANO, li 20 marzo 2019

- Al Personale docente - SEDE
- Al Personale A.T.A. - SEDE

COMUNICAZIONE INTERNA N° 192

OGGETTO: *Trattamento accessorio e incidenza sulla pensione.*

In riferimento alle istanze del Personale collocato o prossimo al collocamento in pensione, tendenti a ottenere certificazioni riguardanti il trattamento accessorio percepito a partire dall'anno 1995/96 allo scopo di computarli per la pensione, si rende indispensabile precisare quanto segue.

Il trattamento accessorio percepito, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 10 della Legge n. 335/95 (Riforma Dini), entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dall'1/1/1996 ma incide sulla pensione solo se, annualmente, supera il 18% dello stipendio tabellare lordo (scorporato dalla indennità integrativa speciale, come previsto dall'art. 79, comma 3 del C.C.N.L. del 24/07/2003) corrisposto e in godimento nel periodo di riferimento.

In sostanza si deve confrontare l'importo della maggiorazione del 18% e quello del compenso accessorio percepito nell'anno che interessa.

Il trattamento accessorio incide, per il calcolo della pensione, solo sulla quota eccedente il 18%.

Sul piano pratico rivestono importanza solo gli emolumenti accessori di una certa consistenza e percepiti dal 2000 in poi.

Si ritiene utile segnalare, inoltre, che la retribuzione professionale docenti è un compenso accessorio il cui dato è desumibile dai decreti di ricostruzione della carriera pensionabile "ex se".

Per chiarire ulteriormente il concetto, qui di seguito si riporta un esempio relativo a un docente di Scuola Secondaria Superiore collocato nella fascia stipendiale 28-34 anni, applicando il vecchio Contratto Scuola del 1995, a far data dal 01/01/1996 (Riforma Dini):

- stipendio tabellare € 20.000,00 circa;
- retribuzione annua tabellare in godimento esclusa I.I.S. € 20.000,00 circa (l'indennità Integrativa Speciale è stata inglobata nello stipendio dal 01/01/2003);
- quota pari al 18% di € 20.000,00 = € 3.600,00.

Si riporta altresì un esempio relativo a un docente di Scuola Secondaria Superiore collocato nella fascia stipendiale 28-34 anni applicando il nuovo Contratto Scuola del 19 aprile 2018:

- stipendio tabellare € 32.000,00 circa;
- retribuzione annua tabellare in godimento esclusa IIS € 24.000,00 circa;
- quota pari al 18% di € 24.000,00 = € 4.320,00.

Quindi, se i compensi accessori percepiti dal dipendente in un determinato anno successivo al 1995/96 non superano € 3.600,00 o € 4.320,00 con il nuovo contratto, non vi è alcuna incidenza del compenso accessorio sulla pensione.

Ad ultimo, come chiarito dalla Circolare M.I.U.R. prot. 3761 del 30/07/2009, i compensi percepiti per partecipazione a qualsiasi titolo a progetti P.O.N. – F.E.S.R. – ERASMUS e similari, **NON RIENTRANO NELLA BASE PENSIONABILE**, in quanto considerati *per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento di rapporto dipendente*.

Per evitare lunghe e spesso inutili ricerche d'archivio, gli interessati che vorranno richiedere la verifica/computo dei compensi accessori percepiti a partire dal 1995/96 autocertificheranno nella domanda che i compensi accessori percepiti negli anni che interessano sono complessivamente superiori al 18% dello stipendio tabellare lordo annuo, scorporato dalla indennità integrativa speciale (I.I.S.), corrisposto e in godimento nel periodo di riferimento.



Il Dirigente Scolastico
(Gaetana Maria BARRESI)

